

STATUTO ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE MAESTROD’OLIO– APS ETS”

1. Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, l’associazione di promozione sociale denominata:

“ASSOCIAZIONE MAESTROD’OLIO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – ENTE DEL TERZO SETTORE”, in forma abbreviata **“ASSOCIAZIONE MAESTROD’OLIO – APS ETS”**.

1.2. L’associazione potrà utilizzare nella denominazione l’acronimo **“ETS”** solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione “Associazioni di promozione sociale”.

1.3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Lucca (LU), in Corso Garibaldi, n. 52, Cap 55100. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere comunicato agli uffici competenti e annotato sul libro degli associati.

1.4. L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

2. Scopo, finalità e attività di interesse generale

2.1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2.2 L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, CTS, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. o);

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

2.3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- promuovere e stimolare la cultura dell’olio extravergine abbinato a ingredienti, prodotti, cibi e piatti della tradizione regionale italiana ed estera, mediante organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione e aggiornamento, feste, mostre, fiere, documentari televisivi e format tv su storia, cultura e tradizione di prodotti tipici, enogastronomici e in particolare sull’olio extravergine;

- sollecitare e promuovere la socialità mediante l’organizzazione di educational alla scoperta di luoghi nelle più importanti regioni olivicole italiane e nel mondo;

- attivare iniziative culturali e didattiche nelle scuole, con seminari e corsi, anche in collaborazione con altre associazioni, enti e scuole;

- ingaggiare, assumere e/o scritturare cuochi, sommelier, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato, estraneo all’associazione, per il perseguimento degli obiettivi statuari, nel rispetto del CTS;

- organizzare manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali tramite concorsi e pubblicazioni di libri e guide sull’olio extravergine;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile a promuovere e diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica legata all’olio extravergine;

- offrire ai soci luoghi e occasioni di ritrovo e aggregazione in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità, usufruendo dei mezzi messi a disposizione dall’associazione;

- promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e attività, anche in forma cooperativa.

2.4. L’associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, collegarsi ad altre organizzazioni nazionali e

internazionali con finalità analoghe e svolgere ogni attività connessa o affine alle precedenti, nel rispetto della normativa vigente.

2.5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107.

2.6. L'individuazione delle attività diverse è operata dal Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, CTS.

2.7. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e dalle linee guida ministeriali, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la vendita o la cessione di beni di modico valore o l'erogazione di servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

3. Associati – Ammissione, diritti e doveri, perdita della qualifica

Art. 3 – Associati e ammissione

3.1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati persone fisiche, quali utenti delle attività associative o soggetti che condividono le finalità dell'associazione, nonché altre associazioni di promozione sociale (APS) e altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro che non siano enti pubblici economici, partiti politici, sindacati, organizzazioni professionali o di categoria. Tali enti possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate e che condividano le finalità dell'associazione, partecipando alle attività della stessa con la propria opera, competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3.2. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta all'Organo di amministrazione, nella quale dichiara:

- di aver preso visione e di accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- di condividere le finalità dell'associazione;
- i propri dati anagrafici e i recapiti utili;
- l'eventuale ente di appartenenza, se persona giuridica.

3.3. L'Organo di amministrazione delibera in ordine alle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte entro 60 giorni dal ricevimento. In caso di rigetto, la deliberazione è motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni; l'aspirante associato può, entro i successivi 30 giorni, chiedere che la domanda sia sottoposta alla decisione dell'Assemblea, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

3.4. La qualifica di associato si acquista con l'accoglimento della domanda e l'iscrizione nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa annuale.

3.5. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La partecipazione alla vita associativa non può essere in alcun modo temporanea. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

3.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

4.1. Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da massimo tre mesi nel libro degli associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere visione dei bilanci e/ o rendiconti ed esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione;
- ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta in favore dell'associazione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dall'Organo di amministrazione.

4.2. Gli associati sono tenuti a:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- collaborare, in forma personale, spontanea e gratuita, allo svolgimento delle attività associative, fatti salvi i casi in cui siano instaurati rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 17 CTS;
- contribuire al sostegno economico dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e degli utenti delle attività.

4.3. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile, neppure in caso di recesso, esclusione o morte dell'associato.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

5.1. La qualifica di associato si perde per:

- recesso, da comunicarsi per iscritto all'Organo di amministrazione il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento del ricevimento.
- l'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa per oltre 12 mesi dalla scadenza, previa diffida;
- esclusione, deliberata dall'Organo di amministrazione per gravi motivi, quali comportamenti contrari alle finalità dell'associazione o che arrechino danno materiale o morale alla stessa;
- morte della persona fisica o estinzione dell'ente associato.

5.2. La deliberazione di esclusione è comunicata all'interessato, che può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

5.3. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4. Organi dell'associazione

Art. 6 – Organi dell'associazione

6.1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;

6.2. L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 7 membri come previsto dall'art. 8 del presente statuto.

6.3. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della funzione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea e dalla normativa vigente.

Art. 7 – Assemblea degli associati

7.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno un tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

7.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, inoltre, ogniqualvolta lo ritenga necessario l'Organo di amministrazione o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

7.3. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, da inviarsi almeno otto giorni prima con mezzi idonei (posta ordinaria o elettronica, messaggistica, affissione in bacheca o pubblicazione sul sito dell'associazione).

7.4. L'Assemblea può svolgersi anche con modalità di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto dei principi di collegialità e trasparenza.

7.5. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.6. L'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e, quando dovuto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sui ricorsi relativi all'ammissione o esclusione degli associati;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non rientri nella competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria.
- modifiche dello statuto;
- trasformazione, fusione, scissione dell'associazione;
- scioglimento, cessazione e devoluzione del patrimonio.

7.7. I quorum costitutivi e deliberativi sono i seguenti:

- in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio:

- è richiesta la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

7.8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito libro verbali, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

8.1. L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea tra gli

associati:

8.2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.3. Nel suo ambito il Consiglio Direttivo conferma o, se necessario, ridefinisce le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e, se ritenuto opportuno, Tesoriere/Cassiere, fermo restando che il numero complessivo dei componenti del Consiglio resta pari da 3 a 7.

8.4. Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone e sottopone all'Assemblea il bilancio di esercizio e, quando dovuto, il bilancio sociale;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati e propone all'Assemblea l'eventuale esclusione, sulle eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- cura l'amministrazione dell'associazione, gestendo il patrimonio e le risorse economiche;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale;
- delibera in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro e all'individuazione di collaboratori e consulenti;
- delibera in ordine alle attività progettuali e alle convenzioni con enti pubblici e privati;
- delibera su ogni altra materia che non sia per legge o per statuto riservata all'Assemblea.

8.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.6. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e riportato nell'apposito libro.

8.7. Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 9 – Presidente

9.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

9.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende all'attività associativa.

9.3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.

9.4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa.

Art. 10 – Organo di controllo

10.1. L'Assemblea, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno, nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

10.2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

10.3. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nei casi previsti dalla legge, ovvero segnala all'Assemblea la necessità di nominare un revisore legale o una società di revisione;
- attesta che il bilancio di esercizio e, quando richiesto dalla legge, il bilancio sociale siano stati redatti in conformità alla normativa vigente;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

10.4. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni, è rieleggibile e i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa.

Art. 11 – Revisione legale dei conti

11.1. Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.2. Il revisore legale dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa speciale in materia di revisione legale.

5. Patrimonio, risorse economiche, bilanci, libri sociali, lavoratori, scioglimento

Art. 12 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

12.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 – Risorse economiche

13.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi di cui l'art. 7;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 14 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

14.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione predispone il bilancio di esercizio nel rispetto delle disposizioni dell'art 13 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme attuative.

14.2. Il bilancio di esercizio è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato nel RUNTS entro i termini di legge.

14.3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, l'associazione redige e approva anche il bilancio sociale, che è depositato nel RUNTS e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 15 – Libri sociali

15.1. L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

15.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Organo di amministrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 16 – Lavoratori e collaboratori

16.1. L'associazione può avvalersi di lavoratori subordinati, autonomi o di altra natura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 16 D.Lgs. 117/2017 e dalle altre disposizioni vigenti e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 17 – Volontari

17.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

17.2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

17.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

18.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 7.

18.2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro procederà il presidente del Tribunale competente sul

territorio in base al luogo in cui l'associazione ha la propria sede legale.

Art. 20 – Norme di rinvio

18.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

2

Guido

Mar. Pizzoli

Cinzia Pizzi

Wanda

Paola Toldi

Andrea Lodi

Foto Belle

Gianni Ferris